

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (78)314

Vol. 1978/0112

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 314 def.

Bruxelles, 6 luglio 1978.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1978, dal regolamento (CEE) n. 2747/77 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 314 def.

RELAZIONE

1. Con regolamento (CEE) n. 2747/77 del 5 dicembre 1977 (1), il Consiglio ha aperto e ripartito fra gli Stati membri per l'anno 1978 un contingente tariffario comunitario per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune, il cui volume globale iniziale è stato fissato a 5.500 t, sulla base di stime avanzate alla fine dell'anno 1977, senza peraltro escludere un adattamento nel corso del periodo contingenziale.

2. Un nuovo esame della situazione del mercato del magnesio e del fabbisogno di importazioni dai paesi terzi è stato effettuato nel corso di una riunione del gruppo " economia tariffaria " organizzata il 5 aprile 1978, sulla base degli elementi previsionali disponibili relativamente all'anno 1978, per quel che riguarda le tre qualità di magnesio prese in considerazione nel contingente iniziale. Da tale discussione è risultato che :
 - a) in mancanza di taluni dati parziali relativi al consumo e alla produzione, non è stato possibile fare il bilancio comunitario del fabbisogno di importazioni dai paesi terzi che deve essere coperto dal contingente ; tuttavia, sulla base delle stime fatte dai servizi della Commissione, si può affermare che attualmente la situazione del mercato del magnesio nella Comunità è sensibilmente identica a quella del 1977, allorché si è effettuato il primo riesame alla stessa epoca ;
 - b) le capacità della produzione comunitaria non sono totalmente utilizzate, specialmente in Francia dove non è stato possibile ridurre le scorte (3.000 t circa) di magnesio che esistevano alla fine dell'anno 1977 e che rappresentavano 5 mesi di produzione.

3. Questi diversi elementi inducono a ritenere che conviene mostrarsi ancora prudenti nella fissazione dei volumi contingenziali per tale prodotto, tenendo conto dell'incertezza che regna per quanto riguarda il livello che potrebbero raggiungere il consumo e la produzione comunitaria nel corso dell'anno 1978.

Per tale motivo, la Commissione ritiene opportuno, nell'attesa di una nuova revisione della situazione che potrebbe essere operata a settembre sulla base di previsioni più precise, limitarsi ad un aumento ancora provvisorio del contingente tariffario di un volume di 4.300 tonnellate.

4. Per quel che riguarda la suddivisione del volume suddetto di 4.300 t fra le tre qualità di magnesio, occorre notare che il fabbisogno di importazioni dai paesi terzi di magnesio extra puro, dell'ordine di 1.500 t, può essere in gran parte coperto dal contingente aperto all'inizio dell'anno (600 t) e dalla produzione comunitaria disponibile. In attesa dell'ulteriore revisione, un aumento immediato di 500 t del volume riservato a questa qualità di magnesio è tale da coprire il fabbisogno a breve termine delle industrie comunitarie utilizzatrici.

D'altro canto, si propone di suddividere il saldo, cioè 3.800 t, fra le due altre qualità in una proporzione sensibilmente identica a quella del fabbisogno relativo a queste due qualità e di riservare così 1.000 tonnellate al magnesio greggio non in lega e 2.800 t in magnesio greggio in lega.

5. I volumi supplementari di 500 e 2.800 t proposti per il magnesio extra puro e per il magnesio in lega sono destinati alla riserva comunitarie costituite, mentre quello destinato al magnesio greggio non in lega viene, previa deduzione della quantità versata nella riserva comunitaria, ripartito tra gli Stati membri secondo le percentuali inizialmente stabilite.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO del

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1978, dal regolamento (CEE) n. 2747/77 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2747/77⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto per il 1978 e ripartito tra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario del volume totale di 5 500 tonnellate per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che i dati economici disponibili, relativi al consumo e alla produzione di magnesio greggio, non consentono ancora di stabilire, in maniera esauriente, il bilancio comunitario del fabbisogno di importazione in provenienza da paesi terzi; che sembra comunque che alcuni Stati membri abbiano una rilevante necessità di magnesio cui la produzione comunitaria non può far fronte; che è pertanto opportuno aumentare il contingente in questione, nella misura di un volume adeguato che potrebbe aggirarsi sulle 4 300 tonnellate; che la fissazione del volume supplementare a questo livello non esclude un nuovo adeguamento durante il periodo di contingentamento; che, tenuto conto, inoltre, delle attuali necessità per quanto riguarda il magnesio greggio, non in lega con un tenore in magnesio puro pari o superiore al 99,95 %, e tenuto conto delle disponibilità esistenti nella Comunità e delle possibilità di aumento della produzione delle industrie comunitarie principalmente imperniate sul magnesio greggio non in lega, come pure delle possibilità di importazione in esenzione da dazio, a norma di taluni accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi dell'EFTA non candidati all'adesione, è lecito ritenere che le necessità d'importazione di magnesio greggio, a breve termine, potrebbero raggiungere, nel quadro dell'aumento previsto, un volume di 500 tonnellate per il magnesio greggio

contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), di 1 000 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega), e di 2 800 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega);

considerando che, per quanto attiene alla ripartizione dei volumi contingentali tra gli Stati membri, occorre destinare alle riserve comunitarie la totalità dei volumi supplementari riservati al magnesio extra puro ed al magnesio greggio in lega, nonché una parte relativamente modesta del volume supplementare riservato al magnesio greggio non in lega, e ripartire fra gli Stati membri il saldo di quest'ultimo volume secondo le aliquote iniziali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 2747/77 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune è portato da 5 500 a 9 800 tonnellate.

Questo aumento di 4 300 tonnellate è ripartito in ragione di:

- a) 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), destinato all'industria nucleare sotto controllo doganale o amministrativo equivalente;
- b) 1 000 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega);

(1) GU n. L 318 del 13.12.1977, pag. 7.

c) 2 800 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega).

Articolo 2

I volumi di 500 tonnellate e di 2 800 tonnellate di cui all'articolo 1, lettere a) e c), riservati rispettivamente al magnesio greggio extra puro destinato all'industria nucleare ed al magnesio greggio in lega, sono destinati alle riserve comunitarie costituite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.2747/77, le quali sono così portate rispettivamente da 600 a 1 100 tonnellate e da 425 a 3 225 tonnellate.

Articolo 3

1. Una prima parte, pari a 920 tonnellate, del volume di cui all'articolo 1, lettera b), assegnato al magnesio greggio non in lega, è ripartita come segue fra gli Stati membri:

	(in tonnellate)
Benelux	191
Danimarca	0,5
Germania	600
Francia	20
Irlanda	0,5
Italia	3
Regno Unito	105

2. La seconda parte, pari a 80 tonnellate, costituisce la riserva.

La quantità di riserva, relativa a questa qualità di magnesio greggio e prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.2747/77, è così portata da 130 a 210 tonnellate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

1. Ligne budgétaire concernée : Chap. 12 art. 120

2. Base juridique : Article 113

3. Intitulé de la mesure tarifaire :

Proposition de règlement portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert, pour l'année 1978, par le règlement CEE n. 2747/77 pour le magnésium brut de la sous-position 77.01 A du TDC.

4. Objectif :

Respect des obligations contractées au GATT pour le produit en question.

5. Mode de calcul :

- N° du T.D.C. : 77.01 A
- Volume du/des contingent(s) : 4.300 tonnes
- Droits à appliquer : 0 %
- Droits du T.D.C. : 8 % (droit NOR = 3 %)

6. Perte de recettes :

Prix à la tonne : non allié : 1.680 UCE
allié : 1.428 UCE

Valeur des 1.500 tonnes de non allié : 2.520.000 UCE
NOR: 1.357.776 UCE
Autres: 1.162.224 UCE

Valeur des 2.800 tonnes d'allié : 3.998.400 UCE
NOR : 2.588.164 UCE
Autres: 1.410.236 UCE

1.357.776 UCE x $\frac{3}{100}$ = 40.733

1.162.224 UCE x $\frac{8}{100}$ = 92.977

2.588.164 UCE x $\frac{3}{100}$ = 77.645

1.410.236 UCE x $\frac{8}{100}$ = 112.819
324.174

Arrondi à 325.000 UCE